



Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. Modifica la denominazione del Titolo IV della parte II della l.r. 11/2015 in “Politiche per la famiglia”. La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 2. Sostituisce interamente l’articolo 296 della l.r. 11/2015 (Riconoscimento e valorizzazione della famiglia) con il quale vengono individuati i principi, le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Regione al fine del riconoscimento e della valorizzazione della famiglia. In particolare, la Regione riconosce la famiglia come unità fondamentale della società; valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità ed il ruolo genitoriale; promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno alle politiche familiari; promuove la sussidiarietà tramite il coinvolgimento del terzo settore e dell’associazionismo familiare e forme di auto-organizzazione. Le disposizioni rappresentano principi generali, senza effetti finanziari in sé. Il comma 6 declina gli obiettivi specifici della legge in tale ambito che sono: sostenere le funzioni della famiglia e promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari; rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite prevenendo le situazioni di disagio povertà ed esclusione sociale; tutelare la vita fin dal concepimento offrendo alle famiglie sostegni economici; riconoscere il valore sociale delle reti delle famiglie; promuovere sportelli informativi, favorire la cultura dell’infanzia sostenendo il ruolo genitoriale. Anche tali disposizioni hanno carattere generale e sono prive di effetti finanziari in sé.

Articolo 3. Il comma 1 modifica l’alinea del comma 1 dell’articolo 297 per uniformarlo alle modifiche introdotte nei restanti articoli della proposta e risulta quindi senza effetti finanziari. Il comma 2 sostituisce la lettera e) del medesimo comma, apportando una modifica di tipo formale, senza effetti finanziari, al contenuto della disposizione vigente. Il comma 3 sostituisce la lettera j) del medesimo comma 1 prevedendo, tra gli strumenti a disposizione della Regione per il raggiungimento delle finalità della legge, l’armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l’attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro e del lavoro agile, e promuovendo politiche di welfare aziendale con appositi programmi ed incentivi nell’ambito della programmazione regionale. All’attuazione di tale disposizione si fa fronte con le risorse provenienti dalla programmazione operativa del FSE+ 2021-2027 in cui sono previste specifiche misure per conciliare gli impegni familiari con l’attività lavorativa. Nell’Asse “Occupazione”, obiettivo specifico c) “Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi economici di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti”, Azione “Intervento in favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per



facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l'offerta di servizi/voucher a fini conciliativi" sono previste risorse che ammontano a complessivi € 5.700.000,00, di cui € 2.400.000,00 per l'anno 2024, a valere sui capitoli:

- 02820/8020-02820/5025 - 02820/8038 Missione 12, Programma 10 IV livello U.1.01.03.01.000;
- A2820/8020-A2820/5025 - A2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.99.000;
- B2820/8020-B2820/5025 - B2820/8038 Missione 12 Programma 10 IV livello U.1.03.02.19.000.

Articolo 4. In coerenza con la modifica di cui all'articolo 1, viene modificata la denominazione del Capo I del Titolo IV, della parte II, della l.r. 11/2015 in "Servizi, interventi e azioni per la famiglia". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 5. Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 298 della l.r. 11/2015 che riprende l'originario contenuto della lettera c), inserendo un esplicito riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011, in merito ai servizi già esistenti di mediazione familiare. Tali interventi sono già finanziati nell'ambito delle risorse del Fondo sociale regionale che, ai sensi dell'articolo 357 della l.r. 11/2015, prevede un trasferimento in quota parte alle Zone sociali, attualmente pari a € 250.000,00 (Cap 02884), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 2 inserisce inoltre il comma 5 bis prevedendo che la Regione riconosce altresì la priorità educativa dei genitori e la loro libertà di scelta in materia di cura ed educazione dei propri figli. Trattasi di una disposizione di principio, senza effetti finanziari.

Articolo 6. Il comma 1 inserisce nella l.r. 11/2015 gli articoli 298 bis (Interventi a sostegno della natalità) e 298 ter (Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori).

L'articolo 298 bis concerne interventi a sostegno della natalità e prevedono che la Regione promuove interventi diretti di sostegno economico "una tantum" per la famiglia alla nascita di un figlio, al fine di fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Tale disposizione genera oneri finanziari che per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono già coperti con le risorse regionali di cui al cap. B2888, relativo al Fondo sociale regionale di cui all'art. 357 comma 1 lett. b) per un ammontare di € 500.000,00 annui. Le risorse sono erogate tramite l'emanazione di un bando, già sperimentato a partire dall'anno 2023 nel quale sono indicati i criteri per la valutazione delle domande presentate da parte delle famiglie. Le risorse sono erogate in base alla graduatoria delle famiglie, fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Si prevede inoltre il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito delle risorse stanziato con la l.r. 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età), quindi senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine si prevede che la Regione favorisca le attività dei consultori familiari per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza e dell'abbandono alla nascita. Tali servizi



sono già previsti dalla normativa vigente. Rientrano tra i destinatari degli interventi anche le famiglie adottive e affidatarie. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono determinati da uno specifico atto della Giunta regionale. Si prevede inoltre che gli enti locali possono integrare con proprie risorse tali interventi, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 298 ter prevede invece l'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori. Hanno diritto ad accedere al alle risorse del Fondo, attraverso la concessione di un contributo una tantum, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei alcuni requisiti. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina annualmente le modalità di gestione del Fondo, l'entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3. La disposizione genera quindi oneri finanziari che vengono quantificati in euro 20.000 annui a partire dall'anno 2025. La quantificazione della spesa annua è stata effettuata sulla base degli oneri stimati per erogare contributi una tantum a favore dei soggetti orfani di entrambi i genitori.

Sono state distinte due fasi di applicazione della norma. La prima prevista dalla norma transitoria che contempla quali beneficiari i soggetti per cui l'evento o gli eventi si sono verificati prima dell'emanazione della medesima.

La seconda relativa ai benefici da accordare a favore dei soggetti orfani di entrambi i genitori con riferimento a ciascun anno a partire dall'entrata in vigore della norma.

Con riferimento alla prima fase da attuarsi nell'anno 2025, sulla base dei dati disponibili si è stimato in prima battuta il numero dei soggetti minorenni che ogni annualmente entrano nella condizione prevista dalla legge pari a 3 per milione di abitanti che determinerebbe uno stock di soggetti aventi diritto da 0 a 18 anni pari a 54 alla medesima data.

Considerata la previsione normativa inerente i beneficiari nel limite di soggetti fino a 28 anni di età la platea potenziale di beneficiari è stimata prudenzialmente in circa 100 soggetti.

Le ulteriori limitazioni previste dalla norma in ordine ai requisiti previsti quali reddito ISEE residenza dei genitori da almeno due anni nel territorio della Regione Umbria inducono ad effettuare ulteriori valutazioni in ordine all'effettivo accesso ai benefici.

Sulla base ad esempio di quanto applicato nella Regione Umbria che a fronte di analoghi provvedimento ha previsto un limite ISEE pari ad euro 25.000 si è preso a riferimento il dato relativo all'accesso a sussidi quali le borse di studio scolastiche che evidenzia un numero di soggetti ammissibili pari a circa il 20% della popolazione scolastica (27.000 su 126.000).

Si è altresì considerato l'importo medio dei sussidi e contributi erogati dalla Regione Umbria nell'ambito di altre misure di sostegno alla famiglia quali ad esempio bonus neo mamme, euro 500, borse di studio scolastiche da euro 150 ad euro 400, voucher sport euro 400, voucher di conciliazione euro 1.200.

A fini estremamente prudenziali si è considerato un ammontare del contributo erogabile a favore di ciascun beneficiario pari ad euro 1.000 relativamente alla prima fase di applicazione delle previsioni normative relative ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge prima dell'entrata in vigore della medesima norma. In sintesi le assunzioni metodologiche di cui sopra sono riepilogata nella seguente tabella:



Beneficiari potenziali (0-28 anni)	Percentuale soggetti richiedenti in possesso dei requisiti ISEE euro 25.000	Beneficiari potenziali in fase di prima applicazione	Stima Importo prudenziale contributo per ciascun beneficiario	Importo totale risorse da erogare
100	20%	20	Euro 1.000	Euro 20.000

Relativamente ai soggetti divenuti orfani di entrambi i genitori a regime dopo l'entrata in vigore della norma e quindi a partire dal mese di novembre 2024 presumibilmente entro il mese di ottobre 2024, la medesima stabilisce che hanno diritto ad accedere al contributo una tantum nel primo anno dall'evento i soggetti in possesso dei requisiti previsti ai comma 3, con riferimento alle risorse stanziare per il 2026.

Considerando pertanto il numero di soggetti che annualmente rientrano nella suddetta condizione pari in media a 6 anche nell'ipotesi in cui tutti i soggetti rientrano nel suddetto limite ISEE di euro 25.000 lo stanziamento previsto appare coerente con la platea dei beneficiari individuata come riportato nella seguente tabella laddove e' stato considerato un numero massimo beneficiari potenziali pari a 6 per ciascun anno a partire dal dato in precedenza riportato di 3 soggetti minorenni per milione di abitanti che acquisiscono la condizione di orfano di entrambi i genitori annualmente e considerando sempre in una prospettiva estremamente prudentiale una percentuale di beneficiari in possesso di reddito ISEE inferiore a 25.000 euro pari all'80% della platea potenziale per cui anche considerando un contributo pari a 4.000 euro lo stanziamento risulta coerente con la dotazione finanziaria stimata.

Tale quantificazione estremamente prudentiale del contributo a regime è motivata dalla diversa condizione prevista dalla norma tra soggetti orfani di entrambi i genitori divenuti tali prima dell'entrata in vigore della norma rispetto ai soggetti che lo diventano dopo.

Nel primo caso infatti si tratta di soggetti per cui possono essere trascorsi anche molti anni da tale evento per cui in contributo, sempre da erogare in relazione ai requisiti ISEE, come avviene in altre regioni (es. Veneto) e ad altri requisiti che potranno essere previsti dalla Giunta Regionale, assume un carattere residuale rispetto all'impatto anche finanziario che l'evento ha determinato sui soggetti potenzialmente beneficiari dello stesso.

Diversa ovviamente la situazione dei soggetti che assumono la condizione di orfani di entrambi i genitori annualmente. Tali soggetti, ovvero chi ne esercita la potestà genitoriale, con tutta evidenza infatti oltre al tragico evento, sono chiamati ad affrontare con ogni probabilità spese significative connesse alla gestione personale e familiare post evento.

Beneficiari potenziali (0-28 anni)	Percentuale soggetti richiedenti in possesso dei requisiti ISEE euro 25.000	Beneficiari potenziali in fase di prima applicazione	Stima Importo prudenziale contributo per ciascun beneficiario	Importo totale risorse da erogare
6	80%	5	Euro 4.000	Euro 20.000



La copertura finanziaria della spesa per gli anni 2025 e 2026 della spesa autorizzata è assicurata mediante riduzione di pari importo della precedente autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 8, della legge 2 agosto 2021 n. 13 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 del bilancio di previsione 2023 – 2025

L'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella di euro 115.213,70 prevista nella legge regionale n. 13/2021 a fronte della partecipazione della Regione in qualità di socio di una società di natura consortile a titolo di contributo alle spese di funzionamento.

Lo stanziamento di euro 115.213,70 è previsto annualmente in Bilancio al capitolo di spesa 00569_S "Spese per la società consortile PUNTOZERO S.c.a.r.l. - l.r. 02/08/2021, n. 13, art. 8". Tale spesa era stata prudenzialmente prevista nella legge regionale, a seguito della fusione, in coerenza con la previsione statutaria delle due società oggetto di fusione. A tale riguardo, si precisa che, lo statuto di PuntoZero S.c. a r.l. prevede tale contributo agli articoli 8 comma 2 ed all'articolo 13 commi 1 e 2. Il comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto prevede che "la società potrà richiedere ai soci contributi annuali onde consentire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della Società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nello statuto e comunque ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei Soci...". All'articolo 13 del medesimo Statuto si prevede al comma 1 che "La società potrà richiedere contributi periodici in denaro per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità consortili che saranno ripartiti in proporzione alle partecipazioni dei Soci." Al comma 2 che "L'ammontare degli eventuali contributi periodici in denaro potrà essere determinata annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico.". Si rappresenta che nel 2022, nel 2023 e nel 2024 non sono stati richiesti contributi ai soci ai sensi delle previsioni statutarie e che il budget triennale 2024-2026 approvato della società nell'assemblea del 31 maggio 2024, non prevede negli esercizi di riferimento contributi dei soci alle spese di funzionamento, confermando quanto già esposto nella relazione di accompagnamento alla legge regionale 13/2021, rispetto alla quantificazione prudenziale di tali oneri per effetto delle razionalizzazioni di costi derivanti dalla fusione di Umbria digitale in Umbria Salute ipotizzando che la stessa spesa potesse essere di importo inferiore agli stanziamenti previsti.

La spesa derivante dalla norma proposta viene pertanto finanziata attraverso una riduzione per gli anni 2025 e 2026 della spesa prevista per gli eventuali contributi al Fondo consortile, il cui stanziamento si riduce per il 2025 e il 2026 dell'importo di euro 20.000,00. Per effetto delle variazioni compensative proposte si determina pertanto un'invarianza dei saldi di bilancio.

La spesa di euro 20.000,00 autorizzata con l'articolo in oggetto, di natura continuativa e obbligatoria, viene imputata alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, mediante stanziamento delle risorse in un capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale di solidarietà a favore di figli orfani di entrambi i genitori ex art. 298 ter L.R. n. 11/2015".



Articolo 7. Modifica l'articolo 299 della l.r. 11/2015 concernente l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla famiglia, sostituendo integralmente il comma 2 della norma vigente. Le modifiche riguardano la precisazioni di alcuni aspetti formali in merito all'attività informativa a favore delle gestanti, che non generano nuovi oneri finanziari, comunque già coperti dalle risorse dei LEA. Si prevede inoltre che per il tramite dei consultori familiari, venga garantita un'adeguata informazione relativa a questioni concernenti l'adozione o l'affidamento familiare, nonché l'attività di orientamento, di sostegno psicologico e pratico nelle procedure necessarie ad ottenere l'adozione o l'affidamento familiare. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizioni si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in favore dei consultori familiari. La presente norma non determina effetti finanziari considerato che il processo di presa in carico e l'erogazione delle prestazioni avviene nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", cioè di tutte quelle prestazioni che il sistema sanitario nazionale è tenuto a garantire mediante le risorse del Fondo Sanitario Nazionale.

Articolo 8. Apporta modifiche all'articolo 300 riguardante gli interventi in favore delle famiglie vulnerabili, precisando alcuni criteri per la valutazione delle situazioni di disagio delle famiglie. Trattasi di modifiche aventi carattere ordinamentale, senza effetti finanziari.

Articolo 9. Modifica l'articolo 302 della l.r. 11/2015 (Interventi per favorire l'accesso alla casa delle famiglie) inserendo un esplicito riferimento alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 10. Apporta modifiche all'articolo 303 della l.r. 11/2015 inerente il diritto allo studio. La disposizione riprende in gran parte la formulazione del previgente articolo 303 comma 2 della l.r. 11/2015, che già prevede tra gli strumenti messi a disposizione dalla Regione per favorire il diritto allo studio degli studenti contribuiti diretti alle famiglie nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza di ogni ordine e grado (che in gran parte consistono nei contributi per l'acquisto di libri di testo, erogazione di borse di studio, strumenti finanziati anche attraverso il trasferimento di risorse statali). Nell'ambito di tale disposizione il legislatore regionale ha inteso inserire un riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali, al fine di ribadire i principi di parità di trattamento stabiliti dalla Legge 170/2012 nel tutelare gli alunni e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e il loro diritto all'istruzione e di favorirne il successo scolastico. La norma pertanto non introduce nuovi interventi e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 11. Inserisce l'articolo 306 bis riguardante l'attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi (il cosiddetto "caregiver familiare"). Tale figura è prevista dall'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017 per il quale è



stato previsto a livello statale un apposito fondo le cui risorse sono ripartite annualmente alle Regioni. Le risorse trasferite dal 2020 sono complessivamente pari ad € 1.992.000,00, di cui quelle relative all'anno 2023 (ultimo trasferimento) ammontano ad € 441.308,00. Pertanto agli oneri di cui alla presente disposizione si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12. inserisce gli articoli 312 bis (Centri per le famiglie), 312 ter (Fattore famiglia), 312 quater (Dipartimento per la famiglia e Distretto famiglia) e 312 quinquies (Piano triennale degli interventi per la famiglia).

L'articolo 312 bis, relativo ai Centri per le famiglie, prevede che la Regione promuove nelle Zone sociali, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per le famiglie, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie; sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare; fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto; sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori; favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni; promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'attuazione dei Centri per la famiglia. La norma riprende una misura già prevista a livello statale attualmente finanziata tramite il Fondo nazionale delle politiche della famiglia istituito con legge n. 296/2006, comma 1250, ripartito annualmente tra le regioni. La quota annua dell'ultimo biennio è stata pari € 492.000,00. Inoltre, tali misure sono contenute anche all'interno della programmazione operativa regionale del FSE+ 2021-2027, Asse "Inclusione sociale" che contiene un intervento specifico denominato "Centri famiglia e servizi educativi territoriali di comunità". Pertanto agli oneri derivanti da tale disposizione si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 312 ter, riguarda l'istituzione del "Fattore famiglia dell'Umbria" quale specifico strumento integrativo dell'ISEE per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia, sperimentato già in altre Regioni. Per "Fattore famiglia" si intende in particolare un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa statale, garantisce condizioni migliorative per l'accesso alle prestazioni da parte delle famiglie. Il comma 3 dell'articolo stabilisce espressamente che le attività relative alla determinazione del Fattore famiglia e alla sua applicazione sono espletate all'interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 312 quater riguarda invece l'istituzione presso la Direzione Sanità e Welfare, del "Dipartimento per la famiglia", con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all'articolo 312 quinquies. Il comma 2 dell'articolo come introdotto prevede esplicitamente che il Dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali



interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 3 prevede che la Regione favorisce la realizzazione dei Distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa) e con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia. Il comma 5 prevede che il Dipartimento per la famiglia si avvale di un "Tavolo di consultazione" quale organismo consultivo, ai cui componenti non spetta alcun compenso e rimborso spese, pertanto la sua istituzione non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 312 quinquies disciplina le modalità con cui è attuata la programmazione degli interventi per le famiglie attraverso la previsione di un piano triennale da predisporre a cura della Giunta Regionale sentito il Dipartimento per la Famiglia ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa. Al comma 2 vengono stabiliti i contenuti del Piano con riferimento agli obiettivi da perseguire sulla base dei fabbisogni, modalità, forme di azione e priorità da perseguire da attuare nel triennio, le strutture regionali coinvolte, l'ammontare complessivo delle risorse destinare nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi. La norma pertanto introduce di uno strumento di programmazione coerente con la volontà del legislatore di predisporre un quadro organico degli interventi a favore della famiglie funzionale a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dalla norma sulla base delle risorse disponibili nel periodo considerato.

Il finanziamento degli strumenti previsti è disciplinato infatti dall'articolo 408 della l.r. 11/2015 (Norma finanziaria) e inoltre il piano potrà anche prevedere l'intervento ed il concorso di altre risorse derivanti dalla programmazione comunitaria e da assegnazioni statali. La disposizione pertanto avendo natura ordinamentale non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13. Apporta modificazioni alla denominazione del Capo I, del Titolo VII, della l.r. 11/2015, che diviene "Banche del tempo, tempi della città", neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 14. Inserisce l'art. 341 bis che istituisce presso la Giunta regionale l'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie, ove sono iscritti le associazioni familiari di cui all'articolo 341 della legge, che ne facciano richiesta. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di formazione dell'Elenco e le modalità di iscrizione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non hanno impatto finanziario.

Articolo 15. Contiene disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce, per il primo anno di entrata in vigore della legge: i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico per il sostegno della natalità; le modalità di gestione del Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori; l'istituzione dei Centri per la famiglia; i criteri e le modalità per l'attuazione del Fattore famiglia; i criteri e le modalità di istituzione dei Distretti famiglia; i criteri di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Tavolo di consultazione; i criteri e le modalità di formazione, nonché di



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

iscrizione nello stesso, dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri finanziari. Il comma 2 prevede che per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, per l'approvazione, il primo Piano triennale degli interventi per la famiglia. Il comma 3 stabilisce che il contributo "una tantum" relativo al Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298 ter, viene erogato anche ai figli divenuti orfani di entrambi i genitori prima dell'entrata in vigore della presente legge e con gli stessi criteri, modalità e termini previsti dal citato articolo 298 ter. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con le medesime risorse finanziarie già descritte per il suddetto articolo.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Simonetta Silvestri



SIMONETTA
SILVESTRI
05.09.2024
12:18:20
UTC